



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Commercio e Legislazione d'Impresa**

Roma, 22/01/2022

Prot. 0000743

Com. n. 02

**Oggetto: DPCM esenzione green pass nei servizi e attività commerciali**

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le attività commerciali e i servizi ai quali è possibile accedere senza obbligo di green pass.

Modificando l'articolo 9-*bis* del D.L. 52/2021 ("Riaperture"), il D.L. 1/2022 (di cui alla [nota del Segretario Generale n. 2 del 9 gennaio 2022](#)) ha infatti previsto che, dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sia necessario il green pass "base" per accedere – oltre che ai servizi alla persona – anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari nonché attività commerciali, "*fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di **esigenze essenziali e primarie della persona***", da individuarsi con apposito DPCM (comma 1-*bis*, lett. b).

In attuazione di tale disposizione, il DPCM in oggetto stabilisce quindi che – fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge che non vengono derogate<sup>1</sup> – le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività **che si svolgono al chiuso** di cui al comma 1-*bis*, lettera b), non è richiesto il possesso del green pass, sono le seguenti (art. 1, comma 1):

- 1Nello specifico: articolo 9-*sexies*, comma 8, del D.L. 52/2021, circa l'esenzione dall'obbligo di green pass per i testimoni e le parti del processo che accedono agli uffici giudiziari; articolo 7 del D.L. 221/2021, relativo all'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice; articolo 8 del D.L. 221/2021 e articolo 1 del D.L. 229/2021, che prevedono l'obbligo di green pass "rafforzato" per accedere a determinate attività e servizi dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza. Per approfondimento si vedano le note del Segretario Generale [n. 54 del 24 dicembre 2021](#) e [n. 55 del 31 dicembre 2021](#).



- a) **esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del decreto;**
- b) **esigenze di salute**, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
- c) **esigenze di sicurezza**, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- d) **esigenze di giustizia**, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Nelle premesse al DPCM viene ulteriormente precisato che **la necessità di individuare attività e servizi esclusi dall'obbligo sussiste solo per quelli che non si svolgono all'aperto, poiché non è richiesto il possesso del green pass per le attività all'aperto** a eccezione dei casi previsti dall'articolo 8 del D.L. 221/2021 e dall'articolo 1 del D.L. 229/2021, relativi ai servizi e alle attività per i quali è richiesto il green pass "rafforzato" (v. nota 1).

**Nell'allegato al DPCM sono riportate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque, non è richiesto il green pass:**

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il DPCM specifica inoltre che il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato e dai responsabili dei servizi sopra citati, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

**Il DPCM acquista efficacia dal 1° febbraio 2022**, così confermando la data di entrata in vigore dell'obbligo già prevista dal D.L. 1/2022.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE  
Roberto Cerminara